

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

MEDIAZIONE CIVILE, CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 5 APRILE 2023: NUOVI REQUISITI E CRITICITÀ

Articolo di Barbara **COCOLA** e Giovanna Elisabetta **ZACCHEO**

In data 18 ottobre 2022 è entrato in vigore il [d. lgs 149/2022](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2022/10/18/00014920220001/01) del 10 ottobre 2022, attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

“L’articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato e integrato l’articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intervenendo sui requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’apposito registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, mentre con la successiva lett. z) ha inserito l’articolo 16-bis al fine di disciplinare in modo analogo i requisiti che gli enti di formazione in materia di mediazione devono soddisfare per iscriversi e permanere nell’apposito elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale suddetto. L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito al comma 1 – per quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere v) e z) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2 e 3 che organismi di mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono mantenere l’iscrizione nel rispettivo registro ed elenco, “sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare ... istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti” rispettivamente dall’articolo 16 e dall’articolo 16-bis, come modificati dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l’articolo 41 ha stabilito che “Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”, prevedendo per i soli organismi di mediazione che “Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti”.

Sta di fatto che, all’approssimarsi del termine perentorio del 30 aprile il mondo della mediazione, è ancora in attesa del prescritto decreto regolamentare di attuazione.

Visti dunque i termini stringenti previsti dal [d. lgs. 149/2022](#), a fronte di questo “vuoto regolamentare”, il Ministero ha pensato di intervenire con una circolare, nell’intento di colmare il vuoto normativo che rischia di portare alla paralisi del sistema, dato che il mancato adeguamento degli organismi e degli enti di formazione è motivo di sospensione dal Registro.

Statuisce infatti la circolare che **“... in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione, nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare quali requisiti, sinora non previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l’iscrizione rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.”**

Gli stessi requisiti saranno applicati – da ora sino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di attuazione – anche alle nuove domande di iscrizione, al fine di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa (gli enti che dovessero iscriversi entro il 30 aprile sulla base dei vecchi requisiti, infatti, sarebbero comunque tenuti ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi, previa presentazione dell’istanza di permanenza). Va da sé che gli enti che richiedano

ex novo l'iscrizione dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito precisati, anche gli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente".

Se apprezzabile appare l'intento del Ministero di intervenire tempestivamente, a fronte della assenza di un decreto ministeriale che già avrebbe dovuto essere emanato, appare però quanto mai illegittimo sotto il profilo della gerarchia delle fonti, l'uso improprio dello strumento della circolare quale mezzo per supplire alla mancanza di una "normativa regolamentare di attuazione" (decreto ministeriale) così come prevista espressamente dall'art. 16 comma 2 d. lgs. 28/2010 ("*La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, ... nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con **appositi decreti del Ministro della Giustizia**, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico*").

L'assenza dei nuovi decreti attuativi delle modifiche al decreto legislativo 28/2010 (introdotte dal [d. lgs. 149/2022](#)) non può autorizzare alcun soggetto della P.A., ad intervenire in maniera suppletiva con strumenti che non possono nemmeno essere definiti regolamentari e vincolanti nel loro contenuto per i soggetti che ne sono destinatari.

Il ministero della Giustizia con l'emanazione della circolare *de qua*, impone agli organismi di mediazione e agli enti di formazione l'adeguamento, pena la sospensione dal registro, ad una serie di requisiti ad oggi non contemplati da alcuna normativa vigente, circostanza ammessa in più e più punti nella circolare stessa.

Al di là del merito di quanto richiesto in via perentoria e sbrigativa dalla circolare, di cui si dirà in seguito, preme evidenziare l'illegittimità dello strumento utilizzato, la circolare appunto.

Questa circolare Ministeriale, al netto delle parti di carattere meramente ricognitivo della normativa in materia, ne presenta altre di indubbia portata precettiva, che travalicano i limiti imposti dalla legge, arrivando a:

- modificare il tenore di norme cogenti;
- imporre ad organismi di mediazione ed enti di formazione prescrizioni che nessuna norma ha previsto;
- estendere in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalla legge.

Tanto la Cassazione, quanto il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale hanno più volte chiarito che le circolari dell'Amministrazione non vincolano cittadini e aziende e, **non costituendo fonte di diritto**, dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici della P.A. preposti sul territorio all'attuazione delle norme stesse.

Il paradosso è che né gli organismi di mediazione, né gli enti di formazione, tantomeno mediatori e formatori, possono essere considerati alla stregua di uffici della P.A.

Per quanto "scolastico" possa apparire, vale la pena di ricordare che il diritto è governato dal principio di "Gerarchia delle Fonti", che ordina le varie norme a partire da quelle fondamentali.

Il criterio gerarchico è semplice: ciascuna delle fonti deve attenersi ai principi indicati nelle fonti di livello superiore da cui derivano.

Le circolari e le note ministeriali non fanno parte delle fonti del diritto. Esse, infatti, **“costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione, che non hanno neppure l'onere dell'impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457).**

Non costituendo fonte di diritto, e avendo natura di mero atto amministrativo non provvedimentale, **deve escludersi che una circolare possa incidere sulle sfere giuridiche soggettive in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa.**

Pertanto, la circolare *de qua* non può in alcun modo vincolare organismi di mediazione, enti di formazione, mediatori e formatori all'adeguamento a requisiti e criteri non previsti da una normativa vigente, contrariamente a quanto invece la stessa dispone.

Basterebbe solo questo a delegittimare la portata della circolare che intende condizionare la permanenza dell'iscrizione al registro ad una serie di incombenti senza fondamento normativo.

Qualora non ci si adeguasse al disposto della circolare ministeriale, nessun giudice potrebbe mai condannare i destinatari della stessa a quanto da essa disposto.

Peraltro, da un'attenta lettura del recente decreto attuativo, un tale intervento nemmeno era necessario, visto che il decreto legislativo n. 149/2022 prevede già, in modo compiuto, definito e di facile attuazione, i nuovi requisiti a cui gli organismi e gli enti devono adeguarsi, quali:

- la previsione nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
- l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

Rispetto agli ulteriori requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi *“appaiono sinora disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare (v. articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180)”*, come ammette la stessa circolare, e a tali requisiti già si sono adeguati gli organismi e gli enti di formazione già presenti nel registro.

Rimangono fuori dalla disciplina vigente - al momento - solo i nuovi requisiti professionali prescritti per il responsabile dell'organismo, rispetto ai quali la circolare avrebbe potuto richiedere semplicemente un obbligo a adeguarsi entro un certo lasso di tempo, dopo l'emanazione del decreto ministeriale regolamentare.

Sarebbe bastato, dunque, semplicemente che la circolare si limitasse a ricordare ad enti e organismi la perentorietà del termine entro il quale adeguarsi agli ulteriori requisiti introdotti, e a indicare le relative modalità operative.

Chiarita dunque la natura, la portata e soprattutto la funzione delle circolari ministeriali, è evidente come la circolare *de qua* non possa esplicare effetti

vincolanti per i suoi destinatari. Il che non è questione da poco, considerati gli adempimenti che vengono imposti ad enti ed organismi e i requisiti a cui ci si dovrebbe adeguare in un arco di tempo limitatissimo e con modalità che lasciano alquanto perplessi!

La circolare, tra l'altro, richiamando i termini di cui al d. lgs. 149/2022, prevede che *"La documentazione attestante l'adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andrà prodotta, unitamente all'istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell'elenco degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023 attraverso le consuete modalità di interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di giustizia (caricamento sulla piattaforma mediazione.giustizia.it e successivi adempimenti).*

Si segnala all'utenza che, al fine di apportare alla piattaforma le modifiche necessarie a consentire la presentazione delle nuove istanze e della relativa documentazione, la suddetta piattaforma non sarà fruibile all'utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023, neppure per la presentazione delle istanze di variazione".

Ci si chiede altresì, al di là dei rilievi su emarginati in ordine alla valenza e al carattere precettivo degli obblighi imposti dalla circolare, come sia possibile concedere solo 6 giorni per l'inserimento di quanto richiesto in una piattaforma che rischia il collasso per il numero di accessi che si concentreranno in quel periodo. Con il rischio, per l'organismo che per un qualsiasi motivo tecnico allo stesso non imputabile, non riuscisse ad accedere alla piattaforma, di vedersi immediatamente sospeso! *(Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di talché l'organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda).*

Vale ora la pena entrare nel merito del contenuto della circolare, per quanto riguarda i nuovi requisiti dettati per enti ed organismi, soffermandosi in questa sede solo sulle criticità più rilevanti.

Relativamente ai requisiti degli organismi di mediazione, la circolare si spinge ben oltre il già chiaro dettato normativo e, nel tentativo di *"assicurare una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato il servizio stesso e, dall'altro, la formazione necessaria ai fini dell'iscrizione dei mediatori.."*, arriva a imporre adempimenti e requisiti che suscitano non poche perplessità, vuoi per l'assoluta mancanza di presupposto normativo (ma di ciò si è già detto), vuoi per l'impossibilità di trovare una attuazione, vuoi perché nessuno dei requisiti richiesti comporta necessariamente un miglioramento della qualità del servizio, anzi.

Se, relativamente ai requisiti di serietà di cui all'art. 16 comma 1 bis, la circolare esplica la funzione che le è propria, ossia di ricordare ai destinatari di adeguarvisi nei termini previsti dalla norma di rango primario, è in riferimento all'art. 16 comma 1 ter, relativo alla adeguatezza dell'organizzazione, che va ben oltre la tollerabilità giuridica.

La circolare prevede una serie di adempimenti determinati arbitrariamente e senza alcun nesso con l'attività svolta da organismi ed enti di formazione, oltre che vaghi, imprecisi ed inattuabili, se non impossibili, come per esempio l'irragionevole obbligo di assumere un *"numero di addetti - con funzioni esclusive di segreteria e amministrative, e rapporto di lavoro subordinato,*

preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall'assenza di continuità della prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui (tenuto conto dei procedimenti iscritti nell'anno solare precedente), nell'ordine di almeno 1 addetto ogni 200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto”.

Tale precetto, a modesto avviso di chi scrive, si pone in contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, dal momento che impone degli oneri del tutto scollegati da qualsivoglia reale esigenza organizzativa, apparendo, dunque, lesiva della libertà di impresa.

Le decisioni relative all'organizzazione efficiente, alla gestione regolare e all'utilizzo di risorse, sia umane che finanziarie, sono prerogative imprescindibili dell'imprenditore. Eventuali imposizioni normative sono legittime solo laddove mirano a tutelare la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, così come prescritto dalla Costituzione. Nel caso di specie la previsione di “un addetto ogni 200 procedure di mediazione”, non essendo motivata dalle suddette esigenze di tenore costituzionale, è una ingerenza non solo giuridicamente ma anche economicamente ed imprenditorialmente intollerabile, dato che viene imposto all'Organismo di mediazione di assumere un dipendente “preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di mera collaborazione, o altra tipologia caratterizzata dall'assenza di continuità della prestazione”, ogni duecento procedure, senza soluzione di continuità. Per essere più chiari un organismo dovrebbe, al raggiungimento della duecentunesima mediazione, assumere tempestivamente un nuovo addetto alla segreteria, e lo dovrebbe rifare al raggiungimento della quattrocentunesima, e poi ancora alla seicentunesima e così via.

Laddove un organismo in un anno raggiungesse per esempio il numero di 8.000 procedure di mediazione (numeri raggiungibilissimi da grossi organismi, ma anche dagli organismi istituiti presso gli ordini forensi e professionali e le camere di commercio), sarebbe obbligato ad assumere progressivamente 40 addetti alla segreteria. Tra l'altro si porrebbe anche il problema logistico di collocarli in strutture idonee allo svolgimento del loro lavoro.

Non solo, superato il numero di duecento e dei suoi multipli, anche di poche unità, l'organismo sarebbe obbligato ad assumere un dipendente per l'anno successivo, esponendosi a costi sproporzionati rispetto alle entrate che poche istanze di mediazione garantiscono all'organismo.

E' evidente che il Ministero non ha idea di quale sia il lavoro espletato dalle segreterie degli Organismi, non ha contezza del fatto che molti grossi O.D.M. hanno adottato un programma gestionale che snellisce di molto il lavoro e, quindi, non percepisce la lesività dal punto di vista economico ed organizzativo di una disposizione di tal genere, che appare anche inutile.

L'assunzione di nuovi addetti non può che essere rimessa alle scelte organizzative dell'organismo che sa bene di dover garantire un servizio di qualità se vuole raggiungere un successo imprenditoriale a lungo termine. Ciò vale anche per gli organismi istituiti presso enti pubblici la cui attività per l'Agenzia delle Entrate è anch'essa riconducibile ad attività di impresa.

Altro precetto discutibile e non in linea con quanto previsto dallo stesso d.lgs. 149/2022 è la modalità di svolgimento degli incontri di mediazione nel caso in

cui le parti optino per la partecipazione da remoto.

Il decreto, anche in questo caso, già prevede in maniera snella ed efficace che *"i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate."*

Ad oggi, anno 2023, è ormai diventato usuale l'utilizzo di piattaforme audiovisive ormai all'avanguardia, che oltre a soddisfare il requisito richiesto dal legislatore, vanno ben oltre garantendo agli utenti protezione granitica dei dati personali, della privacy, possibilità di scambio di qualsiasi tipo di documento e riconducibilità alle parti che li inviano. Se poi le piattaforme vengono gestite in abbonamento, le funzionalità aggiuntive rendono queste piattaforme ancora più stabili e sicure.

La circolare impone invece strumenti per lo svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica, che nemmeno i tribunali durante l'emergenza COVID hanno utilizzato per le udienze da remoto. Richiede la circolare *"la disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito web dell'organismo (con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena titolarità dell'organismo) che: a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei dati sensibili, previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta), nonché le prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee guida emanate dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate durante gli incontri da remoto; c) si avvalga di un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato per la trasmissione degli atti informatici, da sottoscrivere mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata; d) consenta la conservazione ed esibizione – in conformità all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dei documenti informatici del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche"*.

Consci della impossibilità di un tale adeguamento entro il 30 aprile, la circolare concede agli organismi di sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad adeguarsi a tali requisiti entro il 30 giugno 2023.

La previsione è illogica, senza fondamento giuridico, e senza dubbio non in linea con i nuovi sistemi di comunicazione audiovisiva in uso ad oggi. Non si comprende la necessità di sobbarcare gli organismi di inutili adempimenti, come questo, che oltre a rendere la mediazione telematica macchinosa, difficile e non alla portata del comune cittadino, comportano per gli organismi di mediazione una spesa insostenibile senza che ve ne sia alcuna necessità. Piattaforme come Zoom, Teams, Skype for Business, sono in grado di garantire quanto prescritto dalla circolare senza la necessità di piattaforme con caratteristiche di domini di secondo livello.

Il rischio è che la mediazione telematica sparisca in quanto non economicamente sostenibile per gli organismi privati, e forse nemmeno per quelli pubblici considerato che la riforma prevede che non vi debbano essere esborsi da parte delle casse dello Stato, esborsi inevitabili se gli organismi pubblici dovessero attivare le modalità previste dalla circolare.

La soluzione potrebbe essere quella di poter disporre, tutti, di una piattaforma

creata dal Ministero della Giustizia e utilizzabile da ogni organismo con un proprio account. Ma anche questa soluzione prevederebbe degli esborsi pubblici. Si auspica che il decreto ministeriale non si ponga sulla stessa linea della circolare, in quanto il risultato sarebbe tutt'altro che un incentivo alla mediazione.

Si ricorda, peraltro, che il d.lgs. [149/2022](#) ha disciplinato in modo puntuale la mediazione in modalità telematica inserendo l'art. 8 bis al d. lgs 28/2010 e che questa norma è entrata in vigore il 28 febbraio 2023.

Gli organismi di mediazione svolgono già da quella data mediazioni telematiche con le modalità indicate dal decreto e pertanto non si vede la necessità di integrare una modalità già perfettamente disciplinata da una norma primaria e ormai collaudata dagli organismi di mediazione.

Altro punto alquanto controverso è quello relativo alle eventuali convenzioni che gli organismi di mediazione possono stipulare tra di loro ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera c) del D.M. 180/2010.

La circolare ignorando che tale previsione riguarda solo gli organismi di mediazione, specifica che tali convenzioni possono essere stipulate solo *"con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i codici ATECO"*.

Tale previsione contrasta con il dettato normativo ad oggi vigente che prevede che gli accordi sulla condivisione delle sedi possano essere stipulati solo tra gli organismi di mediazione, peraltro sprovvisti di un proprio codice ATECO.

Ad oggi non è possibile, infatti, per gli organismi di mediazioni sottoscrivere quegli accordi con soggetti diversi dagli organismi di mediazione.

Altra previsione incomprensibile, riguarda la qualificazione professionale dei formatori, ai quali la circolare impone un percorso così inattuabile nei tempi previsti dal decreto legislativo, che c'è il rischio che non vi siano formatori in regola per i prossimi mesi, e che gli attuali debbano essere sospesi fino ad adeguamento avvenuto.

Questo impedirebbe peraltro anche quella formazione richiesta ad hoc dalla circolare per i mediatori, e consistente nello svolgimento di uno specifico aggiornamento di 18 ore sulla riforma di cui al d. lgs.149/2022 (punto 1 pag. 8 della circolare). Il paradosso è che si rischia di rimanere senza formatori e di conseguenza, a cascata, senza mediatori in regola!

Ai fini della permanenza nel registro dei formatori, la circolare impone ai docenti dei corsi teorici il requisito della pubblicazione anche *on line*, negli ultimi 5 anni, di almeno 3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR.

L'art. 18 comma 3 lettera a) del D.M. 180/2010, attualmente in vigore, richiede che "i **docenti dei corsi teorici** devono attestare: a) di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere; b) di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; c) di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; **per i docenti dei corsi pratici**, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio...".

Appare opportuno evidenziare che il Ministero era già intervenuto sul punto dando precisa indicazione su quali pubblicazioni integrassero i requisiti richiesti per potersi definire "pubblicazioni scientifiche".

Spiega il Ministero, nella pagina del sito dedicata all'iscrizione degli enti di formazione e dei formatori che:

Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di:

- *pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie;*
- *pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici.*

Ad oggi dunque non è richiesto da alcuna normativa vigente che i formatori debbano aver pubblicato 3 contributi scientifici su riviste scientifiche di area 12 secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR.

Ci si chiede a questo punto quanti formatori in Italia abbiano già soddisfatto questo requisito, e per chi non ce l'abbia, se siano sufficienti 2 mesi per potersi adeguare.

Queste sono solo alcune delle criticità riscontrate nella circolare.

Il fatto che la stessa non sia vincolante nei confronti dei suoi destinatari, non elimina il problema costituito dal fatto che non c'è ancora un decreto ministeriale e che, se uscirà, non sarà possibile adeguarvisi nei tempi richiesti dalla legge.

Una paralisi del sistema della mediazione civile rischia fortemente di paralizzare tutto il sistema della giustizia civile alla luce del fatto che la Riforma Cartabia nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità richiede l'indicazione nell'atto introduttivo della causa, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Arduo, se la maggior parte degli organismi di mediazione rischia la sospensione dal Registro per mancanza dei requisiti imposti dalla circolare ma da nessuna

normativa vigente.

Alla luce di quanto illustrato, si auspica che il Ministero intervenga tempestivamente, con il prescritto decreto ministeriale, per eliminare tutte le criticità evidenziate e consentire un reale rilancio dell'istituto evitandone la paralisi che ad oggi appare quasi inevitabile.

In caso contrario è necessario che, in assenza di una normativa attuativa di secondo grado, il Ministero consideri sufficiente l'adeguamento da parte di enti ed organismi ai requisiti indicati nel [d. lgs. 149/2022](#), allo stato unica normativa vigente.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
